



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 03

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0009553 26/11/2013 14,31
Mitt. R.G.C. 4 Avvocatura
Settore Generale per i Lavori Pubblici

Classifica
2604

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

SEDE

VIA SABATINI, 3
SALERNO

N. Pratica: CC- 1391/2009

Oggetto: Milito Pasquale e Albano Dora

Trasmissione sentenza n. 31/2013

TRAP Napoli –

Si fa seguito a precedente corrispondenza per ritrasmettere copia della sentenza in oggetto, notificata con formula esecutiva sia per la parte che per il procuratore antistatario.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

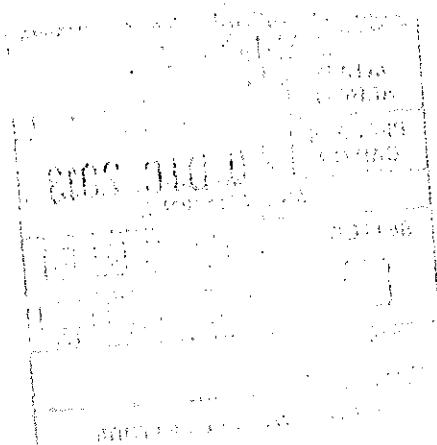
- avv. Fabrizio Niccifero -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

REGIONE REGIONALE della CAMPANIA	
DIPARTIMENTO GENIO CIVILE	
DATA DI ARRIVO	19 DIC. 2013
PRESEDAZIONE	20 DIC. 2013
ASSISTENZA	
SETTORE	03 04
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

1 re. 102/100

Corso



31/12/13

S. 31/2013



TA

REGIONE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
1866894 NOV 2013
ORICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

15/2009
107
105
Candia
Rivone. dann

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo
- dr. Ugo Candia
- dr. ing. Luigi Vinci
- Presidente -
- Giudice delegato - est. -
- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 15/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

MILITO Pasquale (nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 - c.f. MLT PQL 64E25 F913 W), ALBANO Dora (nata a Bracigliano il 19 dicembre 1965 - c.f. LBN DRO 65T59 B115 V), MILITO Pasquale (nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 - c.f. MLT PQL 64E25 F913 W) ora quale titolare della omonima ditta individuale, rapp.^{ti} e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.^{to} Piero De Martino (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Alfredo Flajani elett.^{te} domiciliati in Napoli alla via Martucci n. 47.

- RICORRENTI -

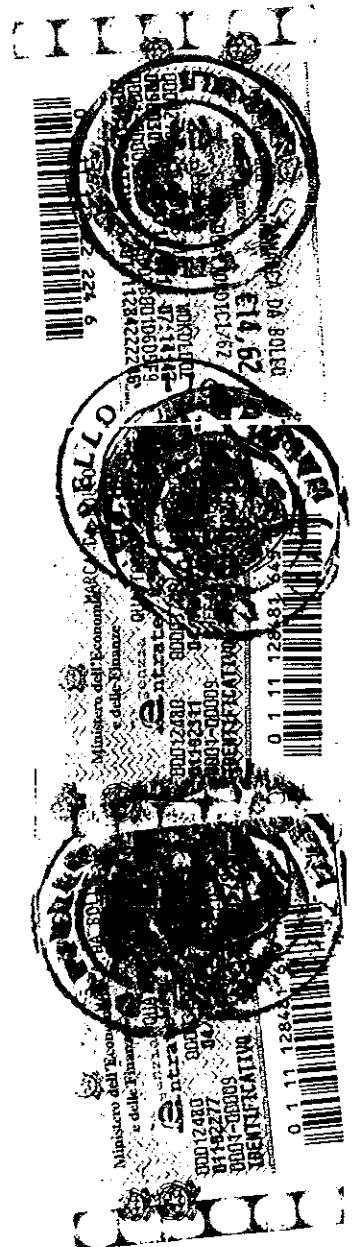
E

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO, in persona del suo legale rapp.^{te}, rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione ed in virtù di delibera del 10 aprile 2009 n. 113 dall'avv.^{to} Marianna Amore, elett.^{te} domiciliati presso lo studio dell'avv.^{to} Maria Teresa Rossi in Napoli alla via Cerlone n. 11

- RESISTENTE -

NONCHE'

15 NOV 2013
prot. n. 15/2009 r.g.



32128

uf

up...

1391/09
Candia

Coria

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 2 marzo ed il 23 settembre 2009, Pasquale Milito (sia in proprio che quale titolare della omonima ditta) e Dora Albano hanno citato in giudizio, rispettivamente, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania per sentirli condannare in solido tra di loro al pagamento della somma di € 58.854,21 in favore di entrambi gli attori, nonché dell'importo di € 39.224,91 a favore del solo Milito.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.

Del pari, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.

Così radicatosi il contraddittorio, espletata c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio, identificato in catasto al foglio 9, particella 1046 ed ubicati a ridosso del torrente Solofrana, ove il Milito ha peraltro organizzato un'attività commerciale di vendita di autoveicoli e di carrozzeria.

Assumono, quindi, che in data 6 ottobre 2007, a seguito di piogge, il torrente Solofrana ha rotto gli argini e l'acqua è esondata, allagando i seminterrati, le cantine e l'officina sistemati nel citato immobile e sommergendo tutti gli accessori ed i beni mobili registrati ivi allocati.

Deducono gli istanti che la tracimazione delle acque e la rottura della sponda destra si è verificata per l'insufficienza e la vetustà degli argini e



per le condizioni di totale abbandono del letto del torrente, ingombro di vegetazione e di rifiuti solidi in più punti.

Proseguono gli attori, precisando che l'evento dannoso in questione è stato verificato dai tecnici del Consorzio, del Genio Civile, del Comune e dei Vigili Urbani, sottolineando ancora che successivamente a tali fatti il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno ed il Genio Civile di Salerno hanno provveduto alla sistemazione della sponda destra del torrente.

Tutto ciò, conteggiando danni al fabbricato ed all'attività artigiana per € 127.110,52 come da perizia redatta da c.t.p. geom. Giuseppe De Filippis.

3. Va subito precisato che l'esondazione del torrente in questione, documentata anche con la rassegna stampa prodotta dai ricorrenti, è circostanza di fatto incontrovertibile.

Si discute, piuttosto, e soprattutto da parte della Regione Campania, dell'eccezionalità dell'evento in questione, ma si tratta di difesa di mero, presente in quasi tutte le difese degli enti senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentita nel presente giudizio dagli accertamenti del c.t.u. (alla cui relazione, depositata in data 26 ottobre 2010, si rinvia) secondo cui si è trattato di un evento piovoso di *"considerabile entità ma non tale da essere configurata come evento, in assoluto, eccezionale"*.

Ed invero, benché non possa ragionarsi sul profilo in commento in termini assoluti, giova osservare che, in punto di fatto, il c.t.u. ha accertato che in base ai dati forniti dal Centro Agrometeorologico della Regione Campania e *"su di uno storico esemplificativo del mese di ottobre degli anni 2005/2007/2008/2009 l'evento relativo alle 24 ore è stato copioso ma non unico nei quattro periodi, non unico in quanto, nella zona, si sono ripetuti eventi di simile portata media"* (cfr. all. 9 della relazione cit.).

Consegue a tale rilievo, non altrimenti contrastato da avverse evidenze, che va negato all'evento meteorologico in rassegna carattere di eccezionalità, costituendo invece solo fattore scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria, come si avrà cura di chiarire.

4. Costituisce pure circostanza di fatto probatoriamente giustificata, e nemmeno specificamente contestata l'allagamento dei beni di proprietà
proc. n.15/2009 r.g.

Pagina 3 di 11

di Pasquale Milito, come risulta dai rilievi fotografici prodotti, nonché dai contenuti del verbale di sopralluogo, redatto in data 9 ottobre 2007 (e dunque in prossimità dell'evento) dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio e dal funzionario responsabile del settore ambiente e protezione civile del predetto comune, i quali, portatisi sui luoghi di causa, hanno dato atto che *"l'area ... si presenta completamente allagata e ricoperta di fango. L'acqua ha raggiunto le autovetture presenti in loco di cui alle targhe identificate Fiat 500 tg. VE936377, Ford Ka tg. BS963KJ, Lancia Y tg. BPI54GS, Citroen tg. AC898ZT, Peugeot tg. CZ254AS, Citroen C3 tg. CR844YF, Fiat Fiorino tg. AC604FD, Motociclo tg. BK04822, autocarro tg. CA916MU, Fiat Punto tg. BM941ZN, Renault tg. CN532LW"*, precisando, infine, che *"oltre ad invadere le autovetture presenti in loco l'acqua si è infiltrata in tutti i locali dell'autofficina al piano terra"*.

5. Circa le cause dell'evento in esame va preso atto di quanto prelliminarmente verificato dal c.t.u. nella parte in cui ha dato conto che *"il torrente Solofrana, nel tratto in cui è stato effettuato il sopralluogo, scorre parzialmente incassato in un alveo naturale delimitato da fatiscenti muri spondali in tufo (a tratti terminanti con un cordolo in cemento di recente fattura) tranne nella parte immediatamente a monte, in cui sono evidenti rifacimenti dell'alveo avvenuti in seguito ad analoghi episodi di tracimazione e/o cedimento dell'argine maestro. (cfr. foto nn. 1/12 in allegato 6)"*.

Prosegue il c.t.u., segnalando che *"nel punto in cui il torrente costeggia le serre antistanti la proprietà Milito, appare evidente la ricostruzione, a seguito del suo crollo, dell'argine destro - per circa 30 metri lineari - effettuata nel 2007 ad opera del Genio Civile di Salerno"*, precisando ancora che le foto, evidenziano in più punti, i segni di una abbondante vegetazione spontanea e la corrosione delle pietra di tufo dei muri di sponda, segno di una scarsa manutenzione - ordinaria e straordinaria".

Il c.t.u. ha pure chiarito che *"dalle ricerche effettuate (ndr citate nella relazione) si rileva che il bacino del Solofrana rappresenta una delle aree a maggior pericolosità per rischio idraulico e numerosi studi segnalano, tra l'altro, l'inadeguatezza degli argini di questo torrente e dei suoi affluenti, nonché delle attività di manutenzione ordinaria degli stessi da parte degli enti chiamati in causa."*, aggiungendo ancora che *"le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio stesso rendono presenti nel torrente "depositi sabbioso/limose che, uniti alla ridotta sezione, risultano essere la causa predisponente all'innesco di colate rapide di fango tanto più che la rete idraulica*

non sempre è in grado di smaltire la portata di piena, anche ordinaria, tanto più che la manutenzione lungo tali aste risulta essere quasi sempre scadente".

Il tutto, per concludere nel senso che "ci troviamo di fronte ad una sovrapposizione di cause; le foto evidenziano i segni di una abbondante vegetazione spontanea e la corrosione delle pietre di tufo dei muri di sponda, segno di una scarsa manutenzione il tutto su di una rete idraulica, la cui portata, non sempre è in grado di smaltire la portata di piena".

Ebbene, ritiene il Tribunale che non vi è nessun motivo di dubitare di tali accertamenti e valutazioni, peraltro in alcun modo resistiti da avversi rilievi, per cui va riconosciuto che le cause dei danni lamentati vanno ricondotte sia all'inadeguatezza strutturale della rete scolante che alla carente manutenzione ordinaria dell'alveo del corso d'acqua.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato, ripetendo quanto già accertato anche in precedenti giudizi (da ultimo, cfr. sentenza n. 59/2012 resa dall'Intestato Tribunale il 21 maggio 2012), che tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, peraltro, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ebbene, è noto che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito*

stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica") e art. 8 ("I Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale") della L.R. Campania n. 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo, il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata

proc. n.15/2009 r.g.

Pagina 6 di 11

con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato - l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette*

competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua".

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni che - giova subito osservare - competono al solo Pasquale Milito, posto che questi è il titolare dei beni aziendali danneggiati riconducibili alla sua attività di impresa, così come risulta essere l'unico titolare del diritto di proprietà sul fabbricato coinvolto nell'evento dannoso.

Il terreno sul quale l'edificio è stato realizzato, infatti, risulta acquisito dall'attore con atto di donazione e divisione per notar Antonio D'Ursi del 22 febbraio 1993 (rep. 55912 - n. d'ordine 15393/48) ed in tale scrittura non risulta specificato che il fondo è stato attribuito alla comunione, di modo che, a mente dell'art.179 lett. b) c.c., resta escluso da essa, il che rende Dora Albano, coniuge dell'attore, in regime patrimoniale di comunione legale, priva di titolo per richiedere il risarcimento del danno.

Ciò posto, va preso atto che i danni lamentati dal ricorrente attengono al fabbricato nonché ai beni aziendali, questi ultimi concernenti la perdita degli articoli di minuteria, le riparazioni delle macchine dell'officina e delle auto danneggiate.

Orbene, sul punto va ritenuto adeguatamente dimostrato il danno al fabbricato alla luce delle verifiche effettuate in loco dai tecnici del Comune (cfr. il citato verbale del 9 ottobre 2007) e dei rilievi fotografici allegati, che danno conto dell'allagamento dei locali dell'autofficina posta al piano terra e dell'area antistante, dovendo, altresì, prendersi atto sul punto di quanto riferito dal c.t.u. il quale, in base al rilievo effettuato nel

corso del sopralluogo, ha verificato le superfici oggetto del computo metrico allegato dal ricorrente, riconoscendo che *"i quantitativi di materiale fangoso indicati sono compatibili con un'altezza media residua pari a 50-60 cm"*.

Coerente con tale evidenza fattuale risulta il computo metrico dei lavori occorrenti per la preliminare pulizia dei luoghi, del trasporto a discarica dei materiali, di tinteggiatura e ripristino dell'impianto elettrico, il tutto come da riepilogo del c.t.u. (a cui si rimanda), il quale ha computato il costo in base al prezzario dei lavori pubblici del 2007, giungendo alla complessiva somma di € 60.824,24 per poi prendere atto che il ricorrente, basandosi sul prezzario relativo all'anno 2006, richiede il minor importo di € 58.854,21.

Ebbene, pur condividendo l'indicazione dei danni subiti e delle opere occorrenti ad eliminarlo, va preso atto che tali lavori sono stati eseguiti dal ricorrente, come emerge dalle fotografie allegata alla c.t.u. e da quanto a riferito dal medesimo ausiliare.

Nondimeno, non risultano allegati i giustificativi della relativa spesa, sicchè è ragionevole ritenere, in assenza di altri elementi, che i lavori siano stati realizzati in economia, il che rende la fonte considerata dal c.t.u. utile a rappresentare un riferimento solo parametrico.

In tali termini risulta equo decurtare una percentuale del 30% sulla stima di € 58.854,21, che si rivela solo teoricamente plausibile, ma non coerente con l'intervento in concreto operato, il quale - lo si ripete - privo di ogni giustificativo di spesa ha potuto ragionevolmente scontare un prezzo ed un costo più vantaggioso.

Lo stesso ragionamento va operato per le riparazioni e sostituzioni dei pezzi alle vetture, nonché delle macchine ed utensili dell'officina la cui stima è stata virtualmente articolata su meri preventivi, risultando i relativi interventi privi delle relative fatture, sicchè sulla somma indicata dal c.t.u., ovviamente al netto dell'IVA (che non risulta pagata), va sottratta la medesima percentuale del 30%.

Va, invece, riconosciuto l'intero importo di € 2.212,09 (comprensivo di IVA) per il danno (distruzione) degli articoli di minuteria, posto che la merce in questione risulta compiutamente dettagliata nella fattura accompagnatoria del 5 ottobre 2007 (il giorno prima dell'evento

dannoso) rilasciata dal Colorificio Pappalardo & D'Amico di Pappalardo Rosa & C. s.a.s., che vale a dar conto dell'effettivo acquisto di essa e, dunque, del relativo costo, mentre l'allagamento dei locali rende del tutto plausibile ritenere che la stessa sia andata distrutta.

Al postutto compete a Pasquale Milito la complessiva somma di € 62.196,64, su cui calcolare dal 6 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo vanno, dunque, condannati in solido il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Piero De Martino, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo dei convenuti anche le già liquidate spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Milito Pasquale e Albano Dora nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 23 settembre 2009 ed il 2 marzo 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Milito Pasquale dell'importo di € 62.196,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole all'avv. Piero De Martino antistatario, che liquida in € 600,00 per spese, € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;

proc. n.15/2009 r.g.

Pagina 10 di

- pone a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 7 gennaio 2013.

Il giudice delegato- est.

[Signature]
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

[Signature]
(dr. Maurizio Gallo)

[Signature]
IL PRESIDENTE
dr. Maurizio Gallo

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositaro in Cancelleria

oggi, 5/3/2013

IL CANCELLIERE

[Signature]

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 Atti Giudiziali e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 2.072,00
456 T	€ 58,48
964 T	€
TOTALE	€ 2.130,48
Registrato il	9.6.13
N° 8614	Vol.
Atti Giud. Att.	
a debito €	
Richiesta Cancelleria	

Il Cancelliere

f. e.
17.7.13
[Signature]

Prot. exp. sent.
in data 3/3/2013
Napoli. 4/1/2013
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

DE VARTIO
procuratore di VITO PASQUALE E ALTRI

Napoli, li 11.1. NOV. 2013.

FR

La presente copia composta di n. 11, fogli è
conforme all'originale, esecutivo rilasciato
in data 1.1. NOV. 2013
Napoli, 1.1. NOV. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serinelli

Relata di Notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Donato, all'uopo notificante presso
la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'autorità Regionale a:

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.
DONATO per la carica ^{alla} Via S. Lucia n. 81, Palazzo Della Regione - Napoli

UNEP C
lo Uff. C
destinat
dell'impegno
Collecchio Silvana
14 NOV 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO